



Modena, 27 FEB 2023

Prov. N. 31 ODS
Prot. n. 111/INT.....
Anno 2023 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 77
Allegati:

Oggetto: D. Lgs. n. 149/2022. Abolizione della spedizione in forma esecutiva (cd. Comandiamo). Nuova formulazione artt. 474, 475, 478, 479, cpc e art 154 disp att. cpc. Abrogazione art. 476 cpc e 154 disp att. cpc. Repertorio degli atti soggetti a registrazione. Disposizioni.

L'art. 3 comma 34 del D.Lgs 149\2022 ha modificato l'art. 474 cpc "Titolo esecutivo", sostituito l'art. 475 cpc "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale", abrogato l'art. 476 cpc " Altre copie in forma esecutiva" modificato gli artt. 478 " Prestazione della cauzione" e 479 cpc "Notificazione del titolo esecutivo e del precetto".

L'art. 4 comma 9 del D. Lgs 149\2022 ha, altresì, sostituito l'art 153 disp att. cpc " Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale" e abrogato l'art. 154 disp att cpc "Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive".

In particolare l'art. 475 cpc "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale"¹ - così come riformulato - dispone che " le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 cpc, per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

A decorrere dal 28 febbraio 2023², per i provvedimenti successivi a tale data, non è più prevista la spedizione in forma esecutiva con apposizione del cd. "comandiamo".

Per l'effetto – e sino a diverse determinazioni - per la concreta applicazione

dispone

dal 1 marzo 2023, il personale delle cancellerie civili e penali del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, Finale Emilia e Pavullo nel Frignano:

1. non appone il cd. "comandiamo " in calce ai provvedimenti esecutivi;
2. ferma restando, per i provvedimenti da assoggettare ad imposta di registro³, l'iscrizione nel "Repertorio degli atti soggetti a registrazione" e la trasmissione – in copia - all'Agenzia delle Entrate;

¹ Non più titolato "Spedizione in forma esecutiva" ,

² Ex art. 8 comma 8 del D.L. n. 198\2022

³ V. provv 9\5\2022 "Imposta di registro sui provvedimenti di rigetto nelle cause di valore inferiore ad €1033,00. Esenzione generalizzata del pagamento dell'imposta di registro." E provv. 19\4\2021 "Provvedimenti dichiarativi di incompetenza territoriale. Ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria pronunciati ai sensi degli artt. 669 e ss e 700 e ss. c.p.c. Ordinanza di accoglimento o di rigetto delle domande giudiziali di manutenzione o reintegra nel possesso. Provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per valore o per materia e in caso di cessata materia del contendere. Provvedimenti di rigetto, anche in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo. Provvedimenti adottati indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo - di cognizione,



3. nel caso di provvedimento immediatamente esecutivo telematico, o analogico convertito in documento informatico e inserito nel fascicolo telematico: all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC, ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art 196 *octies* disp att. cpc;
4. nel caso di richiesta di esecutorietà (v. es art 647 cpc), la cancelleria provvede alla trasmissione informatica al giudice e alla successiva comunicazione del provvedimento al difensore; all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC, ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art 196 *octies* disp att. cpc;
5. nel caso di provvedimento non telematico (es. c\o Ufficio GDP): il difensore formalizza richiesta di copia ai fini dell'esecuzione; la cancelleria provvede al rilascio di copia ai sensi dell'art. 153 disp. att. cpc., e con percezione del pagamento telematico dei relativi diritti, se dovuti.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. I Direttori e i Funzionari sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo

Si comunichi per conoscenza e norma a tutto il personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, all'UNEP, e per conoscenza ai magistrati togati, e onorari del settore civile e penale, al MAGRIF, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Sig. il Procuratore Generale di Bologna, al Sig. Procuratore della Repubblica di Modena, al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Modena. Si pubblichi sul sito web del Tribunale.